



**REPUBBLICA ITALIANA**

***In Nome Del Popolo Italiano***

**IL TRIBUNALE DI LATINA**

**SEZIONE SECONDA CIVILE**

in persona della dott.ssa Laura Mancini, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6667 del ruolo generale degli affari dell'anno 2014, assunta in decisione all'udienza del 18.7.2017, vertente

tra

**BALDASSARRI ROBERTO, GASPARINI GRAZIANO**, rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto Salmaso per procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Latina in piazza Bruno Buozzi 1,

- attori -

e

**EQUITALIA SUD S.P.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Sanchioni per procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina in via Cairoli 13,

- convenuta -

**OGGETTO:** ipoteca esattoriale.

**CONCLUSIONI:** all'udienza del 18.7.2017 le parti concludevano come da verbale in pari data.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione ritualmente notificato Roberto Baldassarri nella qualità di trustee del trust denominato "Simone" e Graziano Gasparini, hanno evocato in giudizio Equitalia Sud s.p.a. deducendo che detta società in data 2.2.2010 aveva iscritto ipoteca legale sensi dell'art. 77 d.p.r. 602/1973 sull'immobile sito in Latina - Borgo Montello in via Bari 10, distinto in catasto al f. 24, part. 182 sub 3 e 4 con annessa corte riportata in catasto al f.



23 part. 182 di are 15,69, per crediti vantati nei confronti del Gasparini per euro 454.581,84 n. rep. 102356/57, ed in data 10.2.2011 altra ipoteca per crediti nei confronti del medesimo Gasparini per euro 85.114,14, n. rep. 570093/2011; che, tuttavia, le iscrizioni ipotecarie dovevano ritenersi illegittime in quanto al momento della loro esecuzione i beni gravati non erano più in proprietà del Gasparini, essendo stati dal medesimo conferiti in un trust denominato "Simone" con individuazione di Roberto Baldassarri quale fiduciario; che l'atto istitutivo del trust era stato trascritto il 15.3.2006 presso la Conservatoria dei RR. II. di Latina. Sulla scorta di tali deduzioni gli attori hanno concluso chiedendo accertarsi l'illegittimità e, comunque, la nullità delle iscrizioni ipotecarie, disporre la cancellazione con ordine all'Agenzia del Territorio di Latina e condannarsi Equitalia Sud al risarcimento del danno. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.3.2015 si è costituita in giudizio Equitalia Sud s.p.a. assumendo la nullità del trust in quanto posto in essere dal Gasparini al fine di sottrarsi ai debiti con l'erario; che, invero, la maggior parte dei crediti esattoriali era sorta anteriormente all'istituzione del trust; che in ogni caso il negozio giuridico aveva efficacia sino alla morte del Gasparini, dopo la quale i beni sarebbero ritornati nella disponibilità dei suoi eredi; che il trust doveva ritenersi in contrasto con gli artt. 15 e 13 della Convenzione dell'Aja recepita con l. 364/86 e, quindi, nullo ai sensi degli artt. 1344 e 1418 c.c., come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10105/2014; che tale nullità era rilevabile d'ufficio. Sulla scorta di tali deduzioni la convenuta ha concluso per la declaratoria di nullità del trust e per il rigetto delle domande attrici. La causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione all'udienza del 18.7.2017, con concessione dei termini ex art. 190 decorrenti dal 1.9.2017, come richiesto dalle parti.

**2.** In via preliminare deve essere rilevato il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in relazione ad una parte del credito esattoriale sotteso alle iscrizioni ipotecarie impugnate e, segnatamente, con riferimento ai crediti tributari indicati nell'estratto del ruolo prodotto da Equitalia Sud s.p.a. all'atto della costituzione in giudizio.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in materia di fermo amministrativo, ma ad analoghe conclusioni può pervenirsi con riguardo all'ipoteca, l'opposizione avverso la affittiva volta ad indurre il debitore esattoriale all'adempimento che si fonda su una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria ed altre di natura diversa, ove l'impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sé in relazione ai crediti d'imposta non tributari, e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest'ultimo (Cass., sez. un., n. 14831/2008; Cass., sez. un., n. 15425/2014).

Ne deriva, nel caso di specie, che deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di accertamento dell'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie impugnate in parte qua si fondano sulle pretese creditorie di natura tributaria elencate nel ruolo esattoriale.

Né, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, si reputa ostativo a tale pronuncia il fatto che la natura "mista" dei crediti di cui al ruolo ed alle cartelle poste a fondamento



delle iscrizioni impugnate sia emersa solo in conseguenza della costituzione in giudizio dell'Agente per la riscossione, avvenuta tardivamente allorquando erano stati già concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. e spirato il primo di essi.

La natura parzialmente tributaria delle pretese esattoriali è emersa, invero, dal ruolo esattoriale prodotto da parte opposta all'atto della costituzione tardiva.

Eppure la facoltà di produzioni documentali è riconosciuta dall'art. 293 c. 2 c.p.c. a mente del quale la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione in udienza.

Ancorché alla parte che si costituisca in giudizio oltre il termine ex art. 166 c.p.c. sia preclusa la possibilità di proporre eccezioni in senso proprio e stretto, di formulare domande riconvenzionali e di chiamare il terzo, resta ferma la sua facoltà di svolgere attività assertoria nei limiti del thema decidendum già delineato e di svolgere richieste istruttorie e produzioni documentali entro gli stessi limiti ove, come nel caso di specie, non siano ancora spirati i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c..

Nel caso di specie la precisazione della natura della pretesa creditoria in forza della quale è stata iscritta l'ipoteca esattoriale ed il deposito di documenti a supporto della stessa non costituisce attività assertoria eccedente l'oggetto del giudizio, che coincide proprio con l'accertamento negativo del diritto della concessionaria per la riscossione di iscrivere le garanzie reali impugate.

Ne consegue che la valutazione di dette iscrizioni deve essere limitata alla sola parte di esse fondata su crediti non tributari posto che sussiste la giurisdizione del tribunale limitatamente al sindacato sulla legittimità delle medesime iscrizioni ipotecarie nella parte in cui sono stata eseguite per ottenere il pagamento degli importi pretesi a titolo di sanzioni, contributi INPS ed INAIL, ecc. esclusi quelli derivanti da pretese di natura tributaria (Cass, sez. un., 19 marzo 2009, n. 6594).

**2.1.** Nei limiti suddetti la domanda di accertamento dell'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie n. di repertorio 102356/57 e n. di repertorio 570093/2011 è fondata e deve essere accolta.

Risulta, invero, dalla documentazione prodotta da parte attrice che gli immobili oggetto dell'iscrizione ipotecaria sono stati segregati in trust con atto del notaio Becchetti di Latina del 9.3.2006, registrato il 13.3.2006 e trascritto il 15.3.2006, i cui scopi, contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, non possono considerarsi palesemente contrari alla legge italiana, essendo stati individuati con la finalità di "contribuire nel migliore modo possibile al mantenimento e all'assistenza della propria famiglia".

Né si ritiene possa nella specie ravvisarsi l'ipotesi di nullità ex art. 1344 c.c. per elusione delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 15 della Convenzione dell'Aja ratificata con l. 16 ottobre 1989, n. 364, prospettata da parte convenuta.

Premesso che le deduzioni svolte da Equitalia Sud s.p.a. a sostegno dei tale tesi possono essere apprezzate, nonostante la costituzione tardiva, in quanto tese a sollecitare una pronuncia di nullità dell'atto istitutivo del trust per elusione di norme imperative ed in base agli elementi di fatto acquisiti al processo e, quindi, una statuizione che può essere resa



d'ufficio, non si ravvisano, ciò non di meno, i presupposti di operatività della suddetta fattispecie normativa.

Occorre, infatti, rilevarsi che in assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, nel nostro ordinamento il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sé, illecito, sicché la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l'ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l'applicazione della sola sanzione dell'inefficacia (per tutte, Cass., n. 23158/2014).

Fermo il suddetto assunto, il principio enunciato dalla sentenza n. 10105/2014 della Corte di Cassazione – secondo il quale il c.d. trust liquidatorio che comporta la segregazione patrimoniale di tutto il patrimonio aziendale al fine di provvedere, in forme privatistiche, alla liquidazione dell'azienda sociale è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., allorché abbia l'effetto di sottrarre agli organi della procedura fallimentare la liquidazione dei beni in contrasto con le norme imperative concorsuali, secondo le espresse regole di esclusione previste dall'art. 13, e art. 15, lett. e) della convenzione dell'Aja – non può, nella specie, trovare applicazione.

Esso riguarda, infatti, la diversa figura del c.d. trust liquidatorio e postula l'elusione della normativa pubblicistica – e, quindi, imperativa – sulla liquidazione concorsuale dei beni del debitore dichiarato fallito. Difatti, come chiarito dalla Suprema Corte il trust liquidatorio, sottraendo il patrimonio o l'azienda al suo titolare ed impedendo una liquidazione vigilata – in quanto rimette per intero la liquidazione dell'attivo alla discrezionalità del trustee – determina l'effetto, non accettabile per il nostro ordinamento, di sottrarre il patrimonio del debitore ai procedimenti pubblicistici di gestione delle crisi d'impresa ed all'attivo fallimentare della società settlor il patrimonio stesso.

**2.2.** Tanto premesso, l'atto istitutivo del trust "Simone" è stato trascritto in data 15 marzo 2006 e, dunque, anteriormente alla data in cui risultano iscritte le ipoteche legali esattoriali (in data 2.2.2010 e in data 10.2.2011).

Ne deriva l'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie in quanto effettuate su beni che al momento dell'iscrizione erano stati trasferiti in proprietà di un soggetto diverso dall'obbligato.

L'effetto tipico della costituzione di un trust è, infatti, la segregazione patrimoniale, ovvero la separazione dei beni conferiti in trust rispetto al patrimonio personale del trustee che ne è titolare (art. 2 della Convenzione dell'Aia del 1 luglio 1985). Tale effetto segregativo comporta che i beni non possono essere aggrediti né dai creditori del disponente, né dai creditori del trustee e ciò sino a quando permane l'inefficacia del vincolo del trust ovvero fino a quando il medesimo vincolo non venga caducato per effetto di annullamento o di revocazione del relativo negozio costitutivo (così Tribunale di Torino, ord. 5 maggio 2009).

Il dato essenziale ai fini della decisione è l'avvenuta trascrizione del vincolo di segregazione in data anteriore all'iscrizione ipotecaria. L'art. 2645-ter c.c. dispone, infatti, che gli atti in forma pubblica con cui beni immobili sono destinati per un periodo di tempo determinato o determinabile, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche ai sensi



dell'art. 1322 secondo comma, c.c. possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; i beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti per tale scopo. Con il trust "Simone" è stato impresso sui beni immobili in esso conferiti un vincolo di destinazione opponibile ai terzi per effetto della trascrizione, il quale sottrae i beni immobili conferiti da Graziano Gasparini dall'aggressione dei suoi creditori.

L'iscrizione ipotecaria impugnata non può, dunque, produrre effetto nei confronti del trust "Simone" istituito per atto del notaio Becchetti di Latina in data 9.3.2006.

**2.3.** Non può trovare, invece, accoglimento la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno, non avendo parte attrice neanche allegato in che cosa siano consistite le conseguenze pregiudizievoli di cui chiede il ristoro.

Parimenti inaccoglibile è la richiesta di ordine di cancellazione dell'ipoteca, non potendo la stessa essere ordinata parzialmente e non avendo parte attrice formulato, neanche in via subordinata, domanda di riduzione.

**3.** La parziale soccombenza degli attori giustifica la compensazione, in ragione della metà, delle spese di lite che, per la restante parte, vanno poste a carico dell'opposta nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/14.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di accertamento dell'illegittimità delle iscrizioni di ipoteca sull'immobile sito in Latina - Borgo Montello in via Bari 10, distinto in catasto al f. 24, part. 182 sub 3 e 4 con annessa corte riportata in catasto al f. 23 part. 182 di are 15,69, effettuate in data 2.2.2010 al n. rep. 102356/57, ed in data 10.2.2011 al n. rep. 570093/2011, nella parte in cui sono state eseguite per ottenere il soddisfacimento dei crediti di natura tributaria meglio indicati nell'estratto di ruolo in data 16.1.2015 prodotto da Equitalia Sud s.p.a., per essere la cognizione sulla stessa devoluta alla commissione tributaria provinciale;
- assegna termine di mesi tre per la riassunzione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina della domanda di accertamento dell'inefficacia delle suddette iscrizioni di ipoteca nella parte in cui sono state eseguite per ottenere il soddisfacimento dei crediti tributari elencati nell'estratto di ruolo datato 16.1.2015 prodotto da Equitalia Sud s.p.a.;
- in parziale accoglimento della domanda attrice, dichiara l'inefficacia delle iscrizioni ipotecarie suddette nella parte in cui sono state eseguite per ottenere il soddisfacimento dei crediti di natura non tributaria indicati nell'estratto di ruolo in data 16.1.2015 prodotto da Equitalia Sud s.p.a.;
- respinge le altre domande attrici;



- compensa le spese di lite in ragione della metà e condanna l'opposta alla rifusione, in favore degli opposenti, della restante parte, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, euro 630,00 per spese, oltre accessori di legge.

Latina, 17.12.2017

Il Giudice

*dott.ssa Laura Mancini*

USO RICERCA E STUDI

